



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza
in Giudizio*

VISTA l'istanza presentata dalla STARLIGHT S.S.D. A.R.L. con sede a Salvaterra (RE), in data 2 giugno 2023, facente parte integrante del presente provvedimento, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica denominata "34° GIRO D'ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE 7^ TAPPA", in programma il giorno 6 luglio 2023, con partenza alle ore 11.40 dal Comune di Albenga, piazza del Popolo ed arrivo alle ore 14.40 circa nel Comune di Alassio, Santuario Madonna della Guardia;

DATO ATTO che, per la predetta competizione ciclistica è stata richiesta a questo Ufficio la sospensione temporanea della circolazione, "30 minuti prima del passaggio della gara sino al passaggio del fine gara" nei tratti delle strade interessati dal percorso;

VISTO il programma della manifestazione nel quale è indicato, tra l'altro, che alla stessa parteciperanno 168 concorrenti ed il percorso della 7^ tappa della gara interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Savona e precisamente dei Comuni di Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico, Onzo, Vendone, Arnasco, Villanova D'Albenga, Garlanda, le SS.PP. n. 13-14-35-19-6-55 e la S.S.1 Aurelia, di proprietà dell'A.N.A.S. con alcuni tratti di proprietà della Provincia di Savona e alcune strade comunali;

PRESO ATTO che STARLIGHT S.S.D. A.R.L. si impegna durante tutto il percorso ad assicurare il regolare svolgimento della competizione tramite specifici incaricati dell'organizzazione, nonché a garantire l'assistenza medico sanitaria di primo soccorso con la presenza di 3 ambulanze (con rianimazione), 1 auto medica, 3 medici, 1 infermiere rianimatore e 10 addetti al servizio sanitario;

VISTA l'unita autorizzazione della Città Metropolitana di Firenze n. 1937 del 30/06/2023, pubblicata sull'albo pretorio on line di quell'Ente, al seguente link <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/testi.aspx?docid=10467213&tipo=8&doCheckTimePeriod=true>

CONSIDERATO che, nella richiamata autorizzazione della Città Metropolitana di Firenze, si dà atto che i nulla osta pervenuti dai Comuni interessati dal percorso delle tappe 6^, 7^ - come sopra indicati - 8^ e 9^ della suddetta gara ciclistica "sono conservati agli atti d'ufficio, in quanto già trasmessi agli organizzatori";

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota n. 26655 del 26/06/2023;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 2323 del 22/06/2023 nel quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTE l'allegata nota prot. n. 2733 del 27/06/2023 della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale per la Liguria nelle quali vengono fornite le indicazioni operative per il servizio di scorta;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza
in Giudizio*

RICHIAMATA la nota prot. n. U.05163130 in data 30/06/2023, che si unisce al presente provvedimento, con la quale ANAS, Struttura territoriale Liguria, ha comunicato il proprio nulla osta tecnico per i tratti di competenza delle strade statali n. 1 “Via Aurelia” dal km 618+300 al km 621+980 e dal km 625+400 al km 633+000, n. 28 “del Colle di Nava” dal km 110+600 al km 112+650 e n. 453 “della Valle Arroscia” dal km 0+000 al km 9+550 e dal km 19+820 al km 20+800, interessate dalla gara ciclistica in parola, segnalando, al contempo, le criticità ivi indicate;

RICHIAMATO il nulla osta tecnico reso dalla Provincia di Savona, class. n. 008.002.01/2023.41, acclarato al protocollo d’ingresso di questo Ufficio in data 16 giugno 2023, al n. 26853;

CONSIDERATO che, nel predetto nulla osta provinciale, viene, altresì, precisato che “l’organizzazione della competizione dovrà verificare eventuali criticità che dovessero insorgere dalla data odierna al giorno della competizione”;

CONSIDERATO che in data 28 giugno scorso si è svolto, in modalità da remoto, una riunione del Comitato operativo per la viabilità (COV), alla quale sono stati invitati, tra gli altri, tutti i Comuni interessati dal percorso, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comando Sezione Polizia Stradale, Anas S.p.A. – Struttura territoriale per la Liguria, al fine di valutare eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari in relazione allo svolgimento della 7^a tappa della competizione ciclistica in parola;

DATO ATTO che, nell’ambito della predetta riunione del COV, si è convenuto che gli organi tecnici degli enti proprietari delle tratte interessate dalla manifestazione sportiva approntassero i rimedi necessari per l’adeguata segnalazione, la risoluzione o, comunque, la mitigazione dei potenziali elementi di pericolo connessi alla condizione dei fondi stradali;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Codice della Strada, la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, il “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche;

RICHIAMATE, in particolare:

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28 gennaio 2021, che illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 178/2020 all’art. 9, comma 1, del Codice della Strada. La norma ora prevede l’attrazione delle competenze autorizzative in materia di gare ciclistiche in capo alla Regione del luogo di partenza, fermo restando il nulla osta da parte dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Codice della Strada;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza
in Giudizio*

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco devono emettere un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'atto prefettizio prot. n. 10999 in data 9 marzo 2023, con cui si disciplina la competenza del Viceprefetto Vicario nella sottoscrizione dei provvedimenti in materia di circolazione;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada, di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade di competenza, nell'ambito del percorso compreso nella provincia di Savona della gara ciclistica denominata "34° GIRO D'ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE 7 ^ TAPPA", in programma il giorno 6 luglio 2023, con partenza alle ore 11.40 dal Comune di Albenga, piazza del Popolo ed arrivo alle ore 14.40 circa nel Comune di Alassio, Santuario Madonna della Guardia, come riprodotto nell'allegato programma di tappa costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il transito dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Segnatamente, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 30 minuti, prima del passaggio della gara (inizio gara) e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante "fine gara ciclistica".

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona, l'Organizzazione deve:



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza
in Giudizio*

- provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;
- predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi;
- prendere atto che sulla SP 13 tra la loc. Testico ed il Passo del Ginestro e della strada comunale del Paravenna il manto stradale risulta ammalorato e dissestato in alcuni punti; che sulla S.S. 453 in loc. Canata è presente un cantiere stradale presegnalato con senso unico alternato regolato da impianto semaforico su unica corsia lato monte, ove risultano presenti tagli del manto stradale al fine di obbligare i veicoli in transito a moderare particolarmente la velocità.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione che deve interessare entrambi i sensi marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona provvede, nel tratto di competenza, a fornire adeguata assistenza al servizio scorta.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza
in Giudizio*

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di Polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
- l'Organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia – le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo;
- la presente autorizzazione, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità all'autorizzazione citata nelle premesse, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II VICEPREFETTO VICARIO
(Lazzari)



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza
in Giudizio*

- Alla Regione Toscana
- Alla Provincia di Savona
- Ai Signori Sindaci dei Comuni di Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico, Onzo, Vendone, Arnasco, Villanova D'Albenga, Garlenda
- Alle Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Imperia
- Alla Questura di Savona
- Al Compartimento Polizia Stradale Liguria – Genova
- Centro Operativo Polizia Stradale di Genova
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona
- Al Comando Sezione Polizia Stradale di Savona
- Alla A.S.L. 2 Savonese
- Al Servizio 118 “Savona Soccorso”
- All'ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova
- Alla Società Autostrada dei Fiori – A10 – Imperia
- Alla Società Autostrade per l'Italia – A10 – Tronco Genova–Savona – Genova
- Alla STARLIGHT S.S.D. A.R.L. – Salvaterra di Casalgrande (RE)